

AULA SENATO

S. 19-A Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

Le modifiche apportate si riportano in grassetto nero e le soppressioni si riportano con una linea barrata sempre nera grassetta

DISEGNO DI LEGGE	TESTO RICOSTRUITO
Capo I	
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190</i>	
Articolo 1.	Articolo 1.
<i>(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)</i>	<i>(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)</i>
<p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 32-<i>ter</i>, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;</p> <p>b) all'articolo 32-<i>quinqües</i>, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;</p> <p>c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;</p> <p>d) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;</p> <p>e) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;</p> <p>f) all'articolo 319-<i>ter</i>:</p>	<p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 32-<i>ter</i>, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;</p> <p>b) all'articolo 32-<i>quinqües</i>, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;</p> <p>«b-bis) All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "tre mesi" e le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni"».</p> <p>c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;</p> <p>d) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;</p> <p>e) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da</p>

<p>1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;</p> <p>2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;</p> <p>g) all'articolo 319-<i>quater</i>, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;</p> <p>h) all'articolo 323-<i>bis</i>:</p> <p>1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 321, 322 e 322-<i>bis</i>, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;</p> <p>2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».</p>	<p>sei a dieci anni»;</p> <p>f) all'articolo 319-<i>ter</i>:</p> <p>1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;</p> <p>2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;</p> <p>g) all'articolo 319-<i>quater</i>, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;</p> <p>h) all'articolo 323-<i>bis</i>:</p> <p>1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320, 321, 322 e 322-<i>bis</i>, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»;</p> <p>2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».</p>
Articolo 2.	
<i>(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)</i>	
<p>1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 317. -- (<i>Concussione</i>). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».</p>	
Articolo 3.	
<i>(Introduzione dell'articolo 322-<i>quater</i> del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)</i>	

<p>1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 322-quater. -- (Riparazione pecuniaria). -- Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».</p>	
<p>Articolo 4.</p>	
<p><i>(Associazioni di tipo mafioso, anche straniera)</i></p>	
<p>1. All'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;</p> <p>b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;</p> <p>c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».</p>	
<p>Articolo 5.</p>	
<p><i>(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)</i></p>	
<p>1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-<i>bis</i> è inserito il seguente:</p> <p>«1-<i>ter</i>. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-</p>	

<p><i>ter, 319-quater e 322-bis, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)</i></p>	
<p>1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)</i></p>	
<p>1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:</p> <p>«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».</p>	
<p>2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:</p> <p>«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».</p>	

Capo II	
<i>DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI</i>	
Articolo 8.	
<i>(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)</i>	
<p>1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 2621. -- <i>(False comunicazioni sociali)</i>. -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».</p>	
Articolo 9.	
<i>(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)</i>	
<p>1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:</p> <p>«Art. 2621-bis. <i>(Fatti di lieve entità)</i>. -- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente</p>	

<p>comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p>Art. 2621-ter. <i>(Non punibilità per particolare tenuità)</i> -- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)</i></p>	
<p>1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 2622. <i>(False comunicazioni sociali delle società quotate)</i> -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari</p>	

<p>ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)</i></p>	
<p>1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: »;</p> <p>b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;</p> <p>c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:</p> <p>«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;</p> <p>d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;</p> <p>e) la lettera c) è abrogata.</p>	